

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1152 del 27/02/2026
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Mirandola (MO), via Guidalina snc, richiesta dalla ditta GREEN FARM SOCIETA' AGRICOLA SRL per l'attività di produzione di biometano, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, RUMORE e UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO - Rif. SUAP n. 1149/2024/SUAP - Pratica Sinadoc n. 6643/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1202 del 27/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventisette FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Mirandola (MO), via Guidalina snc, richiesta dalla ditta GREEN FARM SOCIETA' AGRICOLA SRL per l'attività di produzione di biometano, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, RUMORE e UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO.

Rif. SUAP n. 1149/2024/SUAP

Pratica Sinadoc n. 6643/2025

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 68/2025 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 111/2024. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATE:

- l'AUA vigente per l'impianto in oggetto, rilasciata da Arpae Modena con determinazione n.4149 del 29/07/2024 e rilasciata dal SUAP il 01/08/2024;
- l'Autorizzazione Unica vigente per l'impianto in oggetto, rilasciata ai sensi dell'art. 12 del Dlgs.387/2003 dalla Provincia di Modena con Determinazione n.85 del 03/03/2011, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico domestico in acque superficiali;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Mirandola in data 20/01/2025 (protocollo SUAP n.2479) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n.21506 del 04/02/2025 dalla ditta GREEN FARM SOCIETA' AGRICOLA SRL, con sede legale e impianto in Via Guidalina, Mirandola (MO), per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione di biometano, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006 - acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale (rilascio);
- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006 - scarichi domestici in corpo idrico superficiale (proseguimento senza modifiche);
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Dlgs n.152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; (proseguimento senza modifiche)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995;

(proseguimento senza modifiche)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- D.G.R. n.1053/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/02/2005;
- L.R. n.3/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n.4/2007, "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- D.M. 25/02/2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- vigente Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue (rif. R.R. n.2/2024 e smi);
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la L. 574/96, l'art.112 del Dlgs 152/06 e la D.G.R. n. 1395 del 09/10/2006.

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota protocollo n. 30447 del 17/02/2025, è stata richiesta ad Arpae ST l'espressione del contributo istruttorio necessario per il rilascio dell'AUA;
- in corso di istruttoria, la documentazione integrativa, richiesta con protocollo Arpae n.202452 del 14/11/2025, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n.24824 del 09/02/2026, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- contributo istruttorio relativo agli scarichi idrici in acque superficiali espresso da Arpae Distretto di

Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n.187031 del 22/10/2025;

RITENUTO necessario ricomprendere nell'AUA anche l'autorizzazione allo scarico delle acque domestiche, che finora era stata compresa nell'autorizzazione unica rilasciata con la Determinazione n.85/2011;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della GREEN FARM SOCIETA' AGRICOLA SRL (P.IVA 03277180364) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di Mirandola, via Guidalina snc, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A3 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Mirandola
TUTELA DELLE ACQUE	A4 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/2006 (articoli 124 e 125)	Arpae
TUTELA DELLE ACQUE	B - Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento / digestato e delle acque reflue sul suolo, di cui all'articolo 112 del Dlgs n.152/2006	Arpae
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Mirandola

- DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche";
- Allegato A4 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque di prima pioggia o reflue di dilavamento in acque superficiali";

- Allegato B "Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art. 112 del Dlgs n. 152/2006";
 - Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";
3. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Mirandola (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
 4. di DARE ATTO che sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
 5. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A. e, esclusivamente per le parti relative agli scarichi domestici, dell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione n.85 del 03/03/2011, dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
 6. di DARE ATTO, altresì, che secondo la procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae (rif. P85008/ER), il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con il rilascio da parte del SUAP della determinazione DET-AMB-2024-4149 del 29/07/2024, pertanto con **validità fino al 01/08/2039**, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n.59/2013;
 7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
 9. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 10. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 11. DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc n. 6643/2025

ALLEGATO A3

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI MIRANDOLA**

PARTE DESCRITTIVA

La ditta GREEN FARM SOCIETA' AGRICOLA SRL, presso lo stabilimento di Via Guidalina snc, Mirandola, svolge attività di produzione di Biometano.

Gli scarichi domestici generati dai servizi igienici presenti nel prefabbricato destinato a uffici/servizi risultano autorizzati con Determinazione n.85 del 03/03/2011.

La ditta non propone modifiche allo scarico domestico.

ISTRUTTORIA

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di modifica dell'AUA;

RICHIAMATI:

- l'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione n.85 del 03/03/2011;
- il parere favorevole con prescrizioni espresso da ARPA Sezione provinciale di Modena – Distretto Territoriale di Pianura con prot. 2021/PG/MO/2011 del 15/02/2011;
- il parere favorevole con prescrizioni espresso da ARPAE Distretto di Modena – Presidio di Carpi con prot. 187031 del 22/10/2025;

VISTA la dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base dell'AUA vigente, relativamente agli scarichi idrici;

RILEVATO che nella previgente autorizzazione è previsto l'utilizzo di un sistema di trattamento a fanghi attivi dimensionato per 5 Abitanti Equivalenti (AE), ma è prescritto che *“il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti, con rimozione della massa filtrante e controlavaggio a cadenza almeno annuale, oltre a periodiche manutenzioni del corpo idrico recettore in prossimità del punto di scarico, onde evitare intasamenti e maleodoranze”*; tuttavia, in un sistema a fanghi attivi non sono presenti masse filtranti da pulire periodicamente (tipiche di un filtro batterico), ma occorre rimuovere periodicamente il fango di supero prodotto; pertanto, si rende necessario definire prescrizioni coerenti col sistema di trattamento autorizzato;

RITENUTO necessario ricomprendere nell'AUA anche l'autorizzazione allo scarico delle acque domestiche, che finora era stata compresa nell'autorizzazione unica rilasciata con la Determinazione n.85/2011;

si conferma quanto già in precedenza autorizzato in materia di scarichi idrici, senza apportare variazioni sostanziali e definendo prescrizioni coerenti col sistema di trattamento autorizzato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta GREEN FARM SOCIETA' AGRICOLA SRL, per l'impianto localizzato in Via Guidalina snc, comune di Mirandola (MO), è autorizzato a scaricare le acque reflue domestiche in acque superficiali, con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella planimetria scarichi ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

1. Deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento installati, anche secondo le indicazioni tecniche fornite per la loro manutenzione dal costruttore/installatore.
2. Almeno ogni anno (o più frequentemente, se necessario) deve essere eseguito lo spurgo dei sistemi di trattamento.
3. Il titolare dello scarico deve conservare la documentazione comprovante l'avvenuta manutenzione di cui al punto 2 rilasciata dalla ditta esecutrice (bolla, fattura, dichiarazione ecc.).
4. La documentazione deve sempre contenere espliciti riferimenti alla pulizia dell'impianto di trattamento delle acque reflue assimilate alle domestiche generate nel box uffici-servizi ed essere esibita agli Organi di Controllo in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta.
5. I fanghi, le melme e i grassi e comunque tutti i residui provenienti dal trattamento delle acque reflue, per i quali è vietato lo scarico in corpo idrico superficiale e lo spandimento su suolo, devono essere smaltiti come rifiuti presso impianti autorizzati.
6. Devono essere effettuate periodiche operazioni di manutenzione del corpo idrico recettore dello scarico, provvedendo alla loro pulizia con asportazione di eventuali sedimenti e, se necessario, al ripristino della loro normale funzionalità idraulica per garantire il corretto deflusso delle acque.
7. In caso di variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, intese come aumento del carico organico espresso in A.E. (abitanti equivalenti potenziali) rispetto alla situazione autorizzata, e/o in caso di modifiche al sistema di trattamento deve essere presentata una nuova domanda di autorizzazione allo scarico.
8. Subito a monte del punto di scarico nel corpo idrico superficiale deve essere presente un pozzetto di ispezione dotato di apposita segnaletica (S1) mantenuto sempre accessibile.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Schema rete di scarico - 09 febbraio 2011

Relazione tecnico descrittiva - 09 febbraio 2011

Pratica Sinadoc n. 6643/2025

ALLEGATO A4

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico di acque di prima pioggia o reflue di dilavamento in acque superficiali

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La ditta GREEN FARM SOCIETA' AGRICOLA SRL, presso lo stabilimento di Via Guidalina snc, Mirandola, svolge attività di produzione di Biometano.

Il sistema di trattamento per le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici impermeabili dell'area movimentazione trinciato e dell'area trincee prevede che le acque di prima pioggia siano inviate ad una vasca di prima pioggia. Successivamente il refluo deve confluire alla laguna di fitodepurazione per essere poi immesse nel bacino di laminazione e giungere attraverso lo stesso allo scarico in corpo idrico superficiale. Le acque di seconda pioggia sono invece inviate al bacino di laminazione e poi scaricate in corpo idrico superficiale.

Approfondimenti tecnici sulla gestione delle acque meteoriche di dilavamento hanno permesso di comprendere quanto segue.

A	Area impermeabilizzata delle trincee di stoccaggio degli insilati	I	Punto di scarico della fitodepurazione nella vasca di laminazione
B	Rete fognaria di raccolta dei percolati da insilato e delle acque meteoriche di dilavamento	J	Vasca di laminazione
C	Pozzetto scolmatore	K	Punto di scarico in corpo idrico superficiale della vasca di laminazione
D	Vasca raccolta percolati	L	Punto di scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue assimilate alle domestiche
E	Rete fognaria acque meteoriche di dilavamento	M	Impianto di trattamento delle acque reflue assimilate alle domestiche
F	Pozzetto deviatore acque di prima e seconda pioggia	N	Prefabbricato per uffici
G	Vasca trattamento acqua di prima pioggia	O	Area impermeabilizzata movimentazione insilato
H	Fitodepurazione acque di prima pioggia		

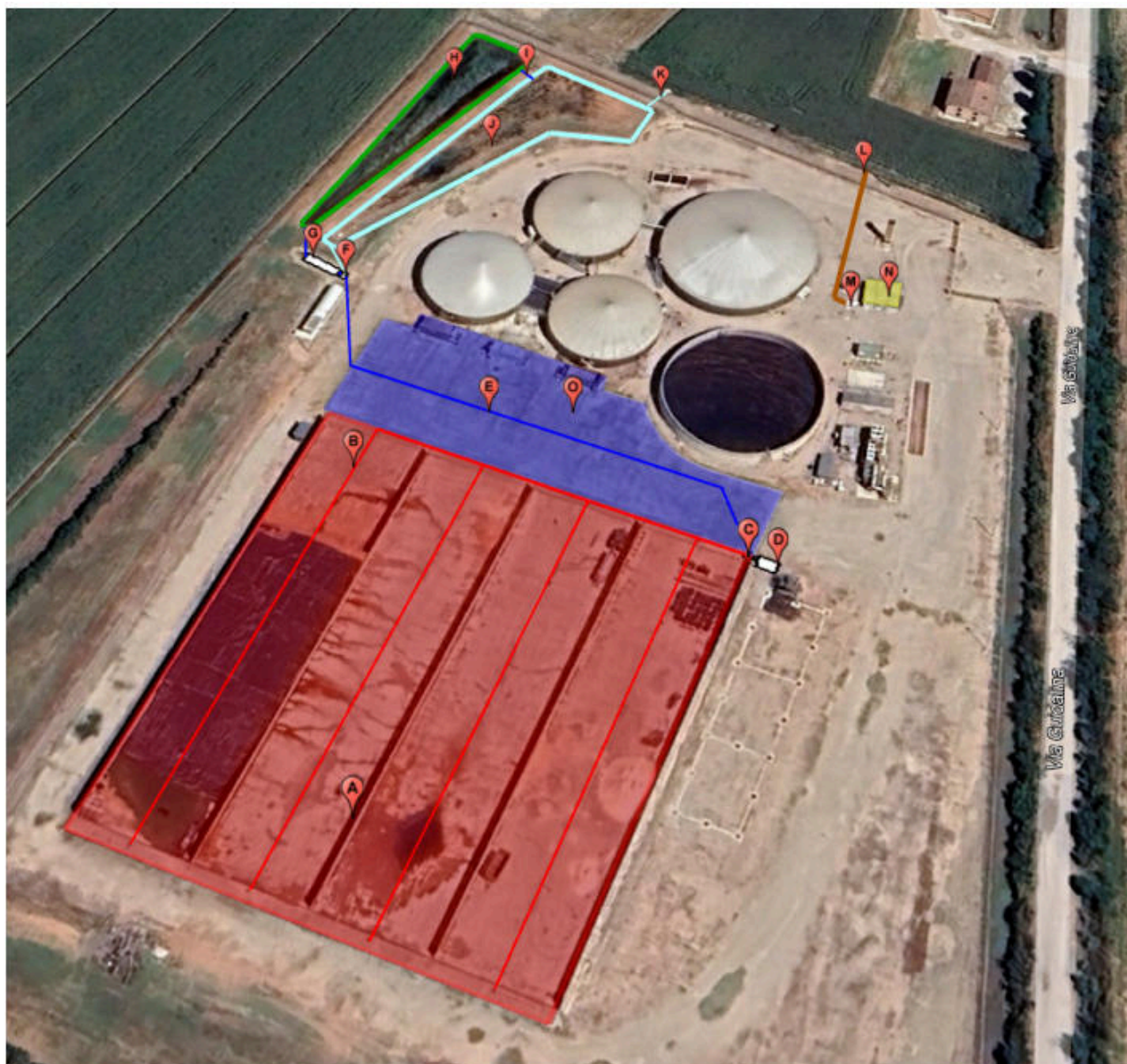


Immagine 1: aree e sistemi per la gestione degli scarichi delle acque reflue e meteoriche di dilavamento

L'area impermeabilizzata delle trincee per lo stoccaggio degli insilati è di circa 8.100 mq ed è dotata di una rete fognaria che svolge la duplice funzione di scarico del percolato prodotto dagli insilati stoccati e delle acque meteoriche di dilavamento generate sulle superfici che si liberano con l'uso dell'insilato stoccato. Per comprendere il funzionamento della rete fognaria occorre partire dal pozzetto presente a valle che funge da scolmatore. La raccolta del percolato nella fogna genera basse portate idrauliche che transitano nel pozzetto senza scolmare per raggiungere la vasca adiacente di circa 28 mc. Dalla vasca una pompa sommersa invia i percolati al post fermentatore.

Quando interviene un evento meteorico, le acque di dilavamento raccolte sulle superficie non più interessate allo stoccaggio dell'insilato fanno aumentare la portata idraulica all'interno del sistema fognario dilavandolo; queste acque in parte finiscono nella vasca dei percolati ma, all'aumentare della portata idraulica, scolmano e, attraverso una condotta fognaria, sono convogliate al pozzetto deviatore prima/seconda pioggia.

Nel complesso dei lavori di riconversione dell'impianto alla produzione di biometano è prevista l'installazione di una saracinesca motorizzata sulla condotta che collega il pozzetto scolmatore alla vasca del percolato, per chiudere automaticamente, dopo alcuni minuti dall'inizio di un evento meteorico, l'afflusso delle acque meteoriche di dilavamento nella vasca dei percolati. Questa soluzione evita una eccessiva diluizione dei colaticci presenti nella vasca e diminuisce il rischio che gli stessi fuoriescono in fase di scolmo.

L'area impermeabilizzata di movimentazione dell'insilato ha una superficie di circa 3.250 mq ed è dotata di una fogna per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento. Nella stessa linea transitano le acque meteoriche di dilavamento provenienti dal pozzetto scolmatore dalla rete fognaria dell'area delle trincee di stoccaggio dell'insilato.

La fogna termina in un pozzetto deviatore, che permette di inviare le acque di prima pioggia alla vasca di trattamento (avente una capacità complessiva pari a 57 mc) e le acque di seconda pioggia alla vasca di laminazione, dotata di un punto di scarico in corpo idrico superficiale.

Dalla vasca di prima pioggia una pompa temporizzata invia le acque all'impianto di fitodepurazione a flusso superficiale costituito da un bacino in terra poco profondo impermeabilizzato con argilla dove è presente la vegetazione. La superficie del bacino è di circa 640 mq. Dal bacino di fitodepurazione le acque sono scaricate saltuariamente nella vasca di laminazione attraverso la quale sono immesse in corpo idrico superficiale.

ISTRUTTORIA

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTO il contributo istruttorio espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n.187031 del 22/10/2025;

CONSIDERATO che il sistema era già stato precedentemente autorizzato dalla Provincia di Modena con Determinazione n. 30 del 02/03/2011, successivamente modificata dalla determinazione n.185 del 25/10/2011;

SI RITIENE, pertanto, possibile autorizzare lo scarico delle acque di prima pioggia in acque superficiali, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta GREEN FARM SOCIETA' AGRICOLA SRL, per l'impianto localizzato in Via Guidalina snc, comune di Mirandola (MO), è autorizzato a scaricare le acque di prima pioggia in acque superficiali, con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella planimetria scarichi di riferimento ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

1. Lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia nella vasca di laminazione - e successivamente in acque superficiali - può avvenire solo dopo il trattamento delle stesse nella vasca di disoleazione-sedimentazione e successiva fitodepurazione a flusso superficiale, nel rispetto dei limiti della tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del Decreto Legislativo 152/2006 per i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, BOD5, COD, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, idrocarburi totali;
2. Per il campionamento fiscale dello scarico delle acque di prima pioggia trattate, il gestore deve predisporre un apposito pozzetto dotato di botola e segnaletica (S2) subito a valle del chiusino a comando manuale per l'immissione dello scarico nella vasca di laminazione.
3. Il personale tecnico dell'autorità di controllo è autorizzato ad effettuare, all'interno dell'insediamento, tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
4. Durante un evento piovoso, le acque meteoriche di prima pioggia della zona impermeabilizzata dell'area di stoccaggio insilati, devono in parte confluire nella vasca dei percolati e successivamente alla vasca di prima pioggia; quelle generate nella zona impermeabilizzata dell'area movimentazione insilati devono confluire direttamente alla vasca di prima pioggia.
Dal termine dell'evento piovoso, entro le successive 48-72 ore, la vasca di prima pioggia deve essere completamente svuotata avviando i reflui alla fitodepurazione.

5. Entro 1 anno dal ricevimento della presente modifica di AUA devono essere inviate ad Arpae le analisi chimiche dell'acqua scaricata dalla fitodepurazione; il campione deve essere prelevato nel pozzetto fiscale definito alla prescrizione 2, ricercando i parametri analitici definiti alla prescrizione 1; il campionamento deve essere eseguito al momento dell'immissione dell'acqua nella vasca di laminazione.
6. Entro 3 mesi dal ricevimento della presente modifica di AUA deve essere presentata una relazione agronomica che descriva le specie vegetali presenti in modo consolidato all'interno del bacino di fitodepurazione e definisca le corrette modalità di manutenzione del bacino stesso. In particolare, la relazione deve fornire il rapporto tra lo specchio d'acqua e la superficie occupata dalla vegetazione.
7. Il rapporto tra la superficie dello specchio d'acqua e la superficie occupata dalla vegetazione non deve mai essere inferiore del 40%.
8. Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la seguente documentazione:
 - a) i certificati degli autocontrolli analitici effettuati sullo scarico delle acque di prima pioggia, almeno uno all'anno;
 - b) il registro delle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento: reti fognarie, pozzetto scolmatore, vasca percolati e relativa pompa di rilancio, pozzetto deviatore prima/seconda pioggia, vasca di prima pioggia e relativa pompa, bacino di fitodepurazione;
9. Con una frequenza minima annuale - e ogni volta che ce ne sia la necessità - deve essere prevista la rimozione dei sedimenti, degli oli e dei fanghi accumulati negli impianti destinati alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento, che devono essere smaltiti nel rispetto delle norme vigenti. Le operazioni di pulizia devono essere indicate sul registro di cui alla prescrizione 8 punto b, con una copia della documentazione comprovante il corretto smaltimento dei materiali asportati.
10. Tutte le aree impermeabilizzate che originano acque meteoriche di dilavamento devono essere mantenute pulite. Eventuali materiali o sostanze presenti sulle aree impermeabilizzate, diversi da quelli considerati nell'autorizzazione, non devono provocare contaminazioni delle acque di dilavamento.
11. Al termine dei lavori di installazione della saracinesca automatizzata sulla condotta che collega il pozzetto scolmatore alla vasca dei percolati, deve essere inviata ad Arpae una breve relazione tecnica, corredata di foto, della tipologia di saracinesca installata e delle sue impostazioni tecnico temporali di chiusura e apertura.
12. La linea fognaria dell'area delle trincee deve essere giornalmente ispezionata per garantire che il percolato non intasi le tubazioni, visto la bassa portata idraulica e la natura del liquido; particolare attenzione deve essere riposta nella verifica del pozzetto scolmatore, al fine di accertare la perfetta pulizia della condotta che lo collega alla vasca dei percolati.
13. La pompa sommersa della vasca dei percolati deve essere mantenuta sempre in perfetta efficienza, per garantire sempre lo svuotamento della stessa.
14. Presso le aree impermeabilizzate deve essere predisposto un piccolo deposito di materiale adsorbente, da utilizzare nel caso di sversamenti accidentali di sostanze come carburanti o oli.

Documenti di riferimento: - planimetria scarichi - Elab. P1 (rif. prot. Arpae n.221782 del 15/12/2025)

Pratica Sinadoc n. 6643/2025

ALLEGATO B

Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006

Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:

ARPAE

PARTE DESCRITTIVA

La ditta GREEN FARM SOCIETA' AGRICOLA SRL, presso lo stabilimento di Via Guidalina snc, Mirandola, svolge attività di produzione di Biometano.

Il materiale in ingresso è costituito da letame e liquami bovini, mais, frumento insilato, orzo insilato e altri residui/sottoprodotti

Si riportano di seguito gli elementi principali dell'attività, riportati in comunicazione.

Produzione di digestato

Effluenti prodotti	volume [mc/anno]	azoto [kg/anno]	utilizzo in azienda
palabili	3.038,00	20.224,37	100%
NON palabili	12.037,70	47.190,19	100%
TOTALE	15.075,70	67.414.56	

Stoccaggi del digestato

palabile	
PLATEA SCOPERTA	400 mc
TOTALE	400 mc

non palabile	
VASCA IN CEMENTO COPERTA	4.825,50 mc
VASCA IN CEMENTO SCOPERTA	4.825,50 mc
TOTALE	9.651 mc

Terreni disponibili per l'utilizzo agronomico del digestato

	superficie disponibile [ha]	azoto spandibile [Kg azoto/anno]
Zona vulnerabile	0,0000	0,0000
Zona NON vulnerabile	249,2148	84.733,04
TOTALE	249,2148	84.733,04

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta, almeno 30 giorni prima di iniziare l'attività di spandimento in conformità con la vigente AUA, deve provvedere ad inserire regolare "Comunicazione di Utilizzazione Agronomica" nel software del Servizio di Accesso unificato alle applicazioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca (SIAR) della Regione Emilia Romagna.

La ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale vigente in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

La comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti, ai sensi del medesimo Regolamento.

Ogni modifica della comunicazione, compresi i rinnovi, deve essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (SIAR).

Per aggiornamenti o variazioni dei dati della comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui all'articolo 3, comma 1 del DPR 59/2013, la ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'articolo 6 del DPR 59/2013.

Pratica Sinadoc n. 6643/2025

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di Mirandola**

PARTE DESCRITTIVA

La ditta GREEN FARM SOCIETA' AGRICOLA SRL, presso lo stabilimento di Via Guidalina snc, Mirandola, svolge attività di produzione di Biometano.

Il progetto autorizzato prevede l'upgrading dell'impianto pre-esistente di biogas per l'ottenimento di biometano, la realizzazione di una cabina REMI fuori terra e la realizzazione dell'impianto per la produzione di biometano di potenzialità compresa tra 250 Stmc/h e 300 Stmc/h alimentato a biogas.

L'area è collocata in area agricola in Via Guidalina snc (foglio 121, part.37- 34), in località Mortizzuolo di Mirandola, all'interno della sede aziendale, in prossimità delle vasche di stoccaggio liquami.

Secondo la vigente classificazione acustica comunale l'area di pertinenza dell'impianto ricade all'interno di una UTO attribuita ad una classe III – area mista - con limiti pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte, sono stati individuati, quale ricettori maggiormente esposti, gli edifici residenziali R1 e R2 collocati rispettivamente a nord ad una distanza di 200 mt e ad nord est ad una distanza di 390 attribuiti alla stessa classe acustica dell'impianto.

Resta fermo che le emissioni sonore, correlate allo svolgimento di attività e comportamenti connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, sono subordinate al rispetto, oltre che dei limiti di zona, anche dei valori limite differenziali disposti dal DPCM 14/11/097, pari a 5 dBA di giorno e 3 dBA di notte.

Le attrezzature impiantistiche oggetto del presente nulla osta acustico sono le seguenti:

- 1) Desolfatore pretrattamento biogas in uscita dal digestori;
- 2) Upgrading per conversione biogas in biometano 250 smc/h / 300 smc/h;
- 3) Caldaia di emergenza da 180 KWt;
- 4) Motore da 300 KWe;
- 5) Cabina REMI, cabina di regolazione e misura biometano prima della consegna in rete.

L'impatto acustico prodotto dall'impianto è da ricondurre principalmente alla rumorosità prodotta dal modulo di cogenerazione (S) contenuta all'interno di un container. In base a misurazione effettuate su impianto analogo (container da 40' atto contenente un gruppo di cogenerazione costituito da un motore Jenbacher JGS 320) l'impianto è caratterizzato da una Lp, misurata a 10 metri dalla sorgente, pari a 64.3 dBA. Per le valutazioni di impatto acustico il TCA ha considerato in maniera cautelativa un valore 65 dBA.

Il cogeneratore risulta funzionare 24 ore/giorno, mentre il carico di insilato di mais e di insilato di erba, dagli stoccaggi agli alimentatori, è previsto con automezzi per un tempo di 4 ore circa, dalle ore 08:00 alle ore 12:00; le valutazioni circa la rumorosità ambientale immessa nell'ambiente esterno sono state eseguite sia per il periodo diurno (6:00-22:00), che notturno (22:00-6:00).

Lo studio di impatto acustico contiene un'analisi della rumorosità residua definita in seguito a rilevazioni fonometriche effettuate nella postazione S, in prossimità del ricettore. Dalle misure in campo, effettuate presso la postazione S, per la valutazione dei livelli di rumore residuo e dalle stime previsionali dello

scenario acustico post-operam, ottenute applicando le formule di propagazione del rumore, si evince che la rumorosità ambientale correlata al funzionamento delle sorgenti sonore a servizio dell'attività, stimata presso i recettori rispetta i valori limite d'immissione assoluti, diurno e notturno, definiti per la classe acustica III.

Presso i recettori (R1 e R2) risultano altresì rispettati anche o livelli di immissione differenziali. In base a quanto sopra riportato si rileva che il rispetto dei limiti stimati ai ricettori è assicurato mediante l'installazione di container insonorizzato e di gruppo cogeneratore avente le caratteristiche acustiche descritte nella valutazione di impatto acustico.

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione DET-AMB-2024-4149 del 29/07/2024;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di modifica dell'AUA;

VISTA la dichiarazione della ditta che attesta il proseguimento senza modifiche relativamente alla matrice acustica;

RICHIAMATO il contributo istruttorio relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, con protocollo n.130786 del 17/07/2024, già acquisito durante precedente iter autorizzatorio.

si conferma quanto già in precedenza autorizzato in materia di impatto acustico, senza apportare variazioni sostanziali.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1) In seguito alla messa a regime del cogeneratore, la ditta deve presentare ad Arpae e Comune di Mirandola, nei tempi tecnici strettamente necessari, una relazione acustica di collaudo finale attestante il rispetto dei valori limiti d'immissione assoluti e differenziali diurni e notturni, corredata da un'analisi spettrale del rumore; l'indagine deve essere effettuata sia al confine aziendale, che in prossimità dei ricettori.
- 2) la relazione di collaudo deve contenere anche una relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche acustiche del cogeneratore e del container realmente installato ed una planimetria indicante l'esatta collocazione delle sorgenti sonore installate (interne a fabbricati ed esterne) riportante un acronimo identificativo distinguibile per ognuna di esse.

In generale, al fine di minimizzare l'impatto acustico connesso al funzionamento in fase di esercizio dell'impianto di cogenerazione alimentato con biogas, il gestore deve provvedere al mantenimento delle seguenti condizioni tecniche/gestionali:

- 3) In fase di esercizio devono essere mantenute modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore installate tali da assicurare, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare deve essere verificato periodicamente lo stato di usura delle sorgenti sonore, intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di esse provocasse un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione delle stesse qualora necessario.
- 4) L'inserimento e/o l'installazione di ulteriori sorgenti sonore resta subordinata a preventive valutazioni di compatibilità acustica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.